

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

in persona dei seguenti Magistrati:

Dottor Marcello Delucchi Presidente

Dottoressa Franca Maganza Consigliere relatore

Dottoressa Marina Maistrello Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio n. 1224/2009 V.G. promosso da

Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dalla
Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, ha
domicilio legale

RECLAMANTE

nei confronti di

S. P. N. B., residente in Genova, ivi elettivamente domiciliata in Vico Falamonica 1/13 sc. D presso
lo Studio dell'Avv. Elena Fiorini, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso
depositato il 7.2.2009

RECLAMATA

Visto il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri, a mezzo della Avvocatura dello Stato,
avverso il provvedimento emesso il 3/6.8.2009 dal Tribunale di Genova in composizione
monocratica con il quale, in accoglimento del ricorso di S. P. N. B., è stato dichiarato illegittimo il
rifiuto di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare oppostole il 17.10.2008 dalla
Ambasciata d'Italia di Quito (Ecuador), disponendosi quindi il rilascio del visto in favore del di lei
nipote B. S. E. C., nato il 20.9.2003, da parte della Rappresentanza diplomatica competente;
rilevato che il Ministero reclamante si duole che il primo Giudice abbia, attraverso una

interpretazione errata dell'art. 29 del T.U. Immigrazione, considerato valido titolo per il ricongiungimento familiare del minore alla nonna paterna – regolarmente presente nel nostro Stato fin dal 1993, e in attesa di ottenere la cittadinanza italiana – quello che andava invece definito come “un atto di cessione” della potestà parentale sul bambino, effettuato dal di lui padre nei confronti della propria genitrice al solo scopo di far entrare E. C. in territorio italiano;

che siffatta “cessione volontaria” della potestà parentale, seppur recepita in un provvedimento giudiziario emesso dal Settimo Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza di Guavas (Ecuador), non sarebbe, a dire del Ministero, inquadrabile nell'ambito degli istituti di diritto interno menzionati dall'art. 29 T.U. Immigrazione, che equipara i figli ai minori adottati, affidati, o sottoposti a tutela, e si porrebbe inoltre in contrasto con l'ordine pubblico interno, così da escludersi la sua efficacia nel nostro ordinamento, e comunque la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti del citato art. 29 comma II T.U. Immigrazione;

rilevato che la S. P., costituitasi con memoria del 4.1.2010, ha contestato le argomentazioni tutte della Avvocatura dello Stato, e ha chiesto che il reclamo venga respinto;

che con nota dell'11.1.2010 il P.G. ha concluso per la conferma del provvedimento di primo grado;

sentiti i Difensori, e visti gli atti;

ritenuto che le doglianze della Amministrazione reclamante non sono condivisibili;

considerato che, muovendo dalla equiparazione fatta, in vista del ricongiungimento familiare, dall'art. 29 comma II del D.Lgs. 286/1998 tra “i figli di età inferiore a diciotto anni”, e i minori “adottati o affidati o sottoposti a tutela”, ed evidenziando inoltre come detta norma non preveda che i ricongiungendi siano conviventi, il Tribunale di Genova ha correttamente preso atto di un provvedimento emesso dalla competente Autorità Giudiziaria dell'Ecuador, con il quale il piccolo E. C. è stato affidato alla nonna paterna;

ritenuto che l'esigenza di consentire l'ingresso del bambino in Italia consegue dunque, all'evidenza, al fatto che la nonna affidataria vive stabilmente, da quasi vent'anni, nel nostro Paese;

considerato che, in presenza del decreto del Giudice di Guavas – la necessità del quale, come si sottolinea nell'impugnato decreto, non si sarebbe nemmeno posta nel nostro ordinamento che consente, a quanto si evince dall'art. 9 comma IV della Legge 184/1983, il cd. “affidamento parentale libero” nell'ambito dei congiunti del minore entro il quarto grado –, gravava sull'Amministrazione l'onere di provare il carattere strumentale e pretestuoso del provvedimento medesimo: onere nella specie non soddisfatto, essendosi limitato il Ministero reclamante a desumere dalla sola circostanza che la nonna affidataria risieda in Italia un connotato elusivo della disciplina in tema di immigrazione e di ricongiungimento familiare (connotato ravvisabile come tale, secondo il Ministero, nella decisione paterna di affidare la tutela del minore alla nonna, e nel provvedimento che siffatta decisione ha recepito);

ritenuto che le osservazioni sopra esposte sulla legittimità, nel nostro ordinamento, del già descritto “affidamento parentale libero”, seppure riservato ai familiari del minore entro il quarto grado, inducono a maggior ragione a disattendere quanto prospettato dal Ministero degli Esteri su asseriti aspetti di contrarietà con il nostro ordine pubblico, tali da determinare le conseguenze ostative di cui agli artt. 65-66 della Legge 218/1995, del provvedimento del Tribunale di Guavas;
che il decreto impugnato riceve pertanto integrale conferma;
che la peculiarità e la relativa novità della fattispecie affrontata inducono, tuttavia, a compensare fra le parti anche le spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

respinge il reclamo proposto dal Ministero per gli Affari Esteri avverso il provvedimento del Tribunale di Genova emesso inter partes in data 3/6.8.2009. Compensa per intero fra le parti le spese processuali.

Genova, 15.1.2010

Il Presidente

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2010